

BREVE GUIDA ALLA PROPAGANDA ELETTORALE¹

La norma di riferimento che regola questa tematica è la L. n. 212/1956 «*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*», come successivamente modificata ed integrata nel tempo.²

In occasione di ogni consultazione, il Ministero dell'Interno provvede a diramare una circolare ad hoc sul tema in questione.

Qui di seguito vengono riportati, in modo riassuntivo, i contenuti più significativi dei provvedimenti sopra indicati.

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale.

La norma³ prevede che la Giunta comunale tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri, e dei manifesti, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.⁴

Il numero degli spazi per il Comune di Mirandola è di almeno 5 e non più di 10⁵.

La Giunta, entro i tre giorni sopra indicati, provvede a delimitare gli spazi previsti e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

La propaganda elettorale, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni⁶. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati. Nelle sezioni assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche. L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto di affiggere altrove⁷.

Le Giunte comunali, nei casi in cui, entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste di candidati e ai candidati uninominali partecipanti alle elezioni.

¹ Tratto in parte da: Marino Conforti “*Guida rapida alla propaganda elettorale*”, in Lo Stato Civile Italiano, n.5 anno 2022.

² Un'altra fonte molto importante da consultare in materia, è la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, dell'8/04/1980, n. 1943/V avente ad oggetto «Disciplina della propaganda elettorale». In particolare queste istruzioni sono state emanate al fine di illustrare le disposizioni di legge che più direttamente disciplinano la materia della propaganda in occasione delle consultazioni popolari.

³ L. n. 212/1956

⁴ La l. n. 147/2013 ha operato delle modifiche alla L. n. 212/1956, abrogando, di fatto, la c.d. «*propaganda indiretta*» i cui spazi, pertanto, non dovranno più essere predisposti.

⁵ L. n.147/2013.

⁶ 1° comma dell'art. 1 della L. n. 212/1956.

⁷ Art. 8, 3° comma, della L. n. 212/1956.

In linea di massima l'ammissione delle candidature avviene, tramite le procedure previste per ogni singola competizione elettorale, da parte di organismi ad hoc.⁸

Divieti.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, sono vietate:

- l'affissione o l'esposizione di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale può essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere in movimento (propaganda itinerante);
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. È fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici;
- ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile. È ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile;
- il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. È consentita la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.

Al contrario, ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, è possibile autorizzare l'installazione di gazebo per attività di propaganda elettorale i quali, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, possono essere identificati attraverso l'esposizione di una bandiera o altro simbolo del partito o del movimento politico rappresentato.

In relazione alla possibilità di affiggere manifesti o altro materiale di propaganda elettorale **presso le sedi di partiti e/o comitati elettorali**, si ritiene che tali materiali, dal 30° giorno antecedente la data del voto, possano essere affissi **all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati anche se visibili dall'esterno** (per prassi si intende almeno 50 cm dalla vetrina o finestra). **E' invece del tutto escluso che, sempre dal 30° giorno antecedente la data del**

⁸ Una eccezione a questo meccanismo è quello previsto in caso di referendum: in questo caso è necessaria la presentazione di una specifica domanda da presentare entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni direttamente alla Giunta comunale. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 52 L. n. 352/1970 «*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*», alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nella L. n. 212/1956, come successivamente modificata e integrata. Le facoltà riconosciute dalle norme ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, nel Parlamento europeo, nonché ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. Qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, nel Parlamento europeo e ai promotori di ciascun referendum, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il 34° giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

voto, manifesti o altro materiale di propaganda elettorale, possa essere affisso e visibile all'esterno, direttamente su vetrine o finestre sia all'interno che all'esterno.

Comizi e riunioni in luogo pubblico.

Dal 30° giorno antecedente le elezioni si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.

È prassi che tempi e luoghi siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza. In genere vengono stabiliti a livello locale giorni e fasce orarie apposite. I Comuni definiscono un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo generale. I Comuni devono individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Durante i comizi è vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici.

È vietato il passaggio di mezzi mobili che annunciano l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

È opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Sono vietati i comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole — durante le ore di attività didattica — dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico.

Manifestazioni varie.

In conformità alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'Interno, durante i periodi di campagna elettorale sono consentite manifestazioni per altre iniziative politiche o postazioni destinate alla raccolta di firme a sostegno di altre iniziative politiche, sempreché si attengano alla normativa in tema di propaganda elettorale.

In dette postazioni l'esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l'oggetto della specifica iniziativa e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso. Questi manifesti non possono essere affissi negli spazi assegnati per la propaganda elettorale, ma negli spazi autorizzati dal Comune per le pubbliche affissioni.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti previsti dalle norme⁹: *«l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti».*

Tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

Uso di locali comunali.

Dal giorno di indizione dei comizi, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.¹⁰

⁹ Art. 7, 2° comma, della L. n. 130/1975

¹⁰ Secondo quanto previsto dagli artt. 19, 1° comma e 20 della L. n. 515/1993.

Silenzio elettorale.

Dal giorno precedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Dal giorno prima della votazione non sono consentiti:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale;
- ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso dei seggi elettorali¹¹. Il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali riguarda anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti. Non costituisce forma di propaganda elettorale il fatto che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, all'interno della sezione elettorale, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il rappresentante esce al di fuori del plesso dove sono collocate le sezioni elettorali.
- la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive.

Defissioni di manifesti e altro materiale di propaganda indebitamente affisso

Prescindendo dalle sanzioni penali a carico dei responsabili, delle quali si tratterà nel punto successivo, i Sindaci devono provvedere subito a far defiggere il materiale che interessi direttamente o indirettamente la campagna elettorale indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo.

Gli organi di Pubblica Sicurezza devono vigilare assiduamente sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali, provvedendo alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria dei responsabili di abusi e alle segnalazioni del caso alle Amministrazioni comunali perchè dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.¹²

Le eventuali spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Sanzioni

E' punito con la multa di Euro 103,29 a Euro 1032,91¹³:

1. chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, destinati all'affissione o alla diffusione;
2. chiunque impedisce l'affissione o la diffusione degli stampati o i giornali murali od altri, o i manifesti anzidetti;

¹¹ In relazione ai divieti di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali e di nuove affissioni nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, si ritiene che la norma non possa essere interpretata nel senso che faccia obbligo di defiggere i manifesti di propaganda elettorale collocati negli appositi spazi qualora questi si trovino entro il limite di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Tale interpretazione sarebbe in contrasto sia con il 1° comma dell'art. 9 della L. n. 212/1956 che vieta solamente le «nuove affissioni», sia con l'art. 2 della legge medesima che, nel prevedere specifici criteri per la scelta dei luoghi destinati all'affissione di propaganda elettorale, non richiede il rispetto di una determinata distanza tra questi luoghi e l'ingresso alle sezioni elettorali.

¹² Ministero Dell'interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale per i Servizi Elettorali Circolare sulla disciplina della propaganda elettorale – 1989 – §19, pag.46.

¹³ Artt.1, 8 e 9 L. n.212/1956

3. chiunque stacca, lacera o rende comunque illeggibili gli stampati o i giornali murali o i manifesti predetti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia chi partecipa direttamente, sia chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;
4. chiunque non avendone titolo, affigge gli stampati, i giornali murali od altri, o i manifesti predetti negli spazi riservati alla propaganda elettorale sia di chi partecipa direttamente, sia di chi partecipa indirettamente alla competizione elettorale;
5. chiunque sottrae o distrugge, ovvero impedisce l'affissione o la diffusione dei manifesti delle pubbliche Autorità concernenti le operazioni elettorali ovvero li stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi;
6. chiunque contravviene alle norme che vietano comizi e riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione;
7. chiunque contravviene alle norme che vietano la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale in luoghi pubblici o esposti al pubblico, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione;
8. chiunque contravviene alle norme che vietano ogni forma di propaganda elettorale nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
9. chiunque, dal 30° giorno antecedente la data fissata per le votazioni, contravviene alla norma che vieta ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico — qualora non si tratti di insegne indicanti sedi di partiti — e ogni forma di propaganda luminosa mobile;
10. chiunque, dal 30° giorno antecedente la data fissata per la votazione, contravviene alla norma che vieta il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico;
11. chiunque affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda elettorale fuori dagli appositi spazi;
12. chiunque contravviene alla norma che proibisce le iscrizioni murali di propaganda elettorale e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni;
13. chiunque contravviene alle norme che consentono l'uso di altoparlanti su mezzi mobili soltanto con determinate modalità.

L'ipotesi delittuosa concretantesi nell'impedimento o *turbativa di una riunione* di propaganda elettorale è punita a seconda dei casi, dagli artt. 654 e 660 del codice penale, che prevedono, rispettivamente:

- la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619, per chiunque, in una riunione che non sia da considerarsi privata ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose (art. 654);
- l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda fino a euro 516, per chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo (art. 660).

In tema di esecuzione delle sanzioni amministrative, sopra illustrate, non si applica il pagamento in misura ridotta.¹⁴

¹⁴ Art. 15, c. 19, L. n. 515/1993.